

## ACCORDO

tra

**LA SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)** con sede in Roma Via della Letteratura 30 CF n. 01336610587, in persona del Presidente Filippo Nicola Sugar;

e

**L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI D'ITALIA (A.N.C.I.)** con sede in Roma alla Via dei Prefetti 46 CF n. 80118510587, in persona del Presidente Piero Franco Rodolfo Fassino;

## PREMESSO

- che in data 7 giugno 2002 è stato sottoscritto tra SIAE ed A.N.C.I. – Associazione Nazionale Comuni d'Italia, un accordo volto a regolamentare ed uniformare, mediante la determinazione di parametri oggettivi, la disciplina delle manifestazioni promozionali di carattere culturale, folcloristico, propagandistico e sportivo, organizzate direttamente dai Comuni;
- che nell'ambito delle suddette manifestazioni ha assunto sempre maggiore rilevanza lo spazio dedicato agli spettacoli di natura musicale, cinematografica e di arte varia, che rivestono un ruolo importante nel rapporto con il cittadino, ponendosi come efficace strumento di comunicazione;

## TENUTO CONTO

- che nel corso dell'ultradecennale periodo di applicazione dell'accordo è intervenuta una profonda evoluzione nel settore, che ha prodotto modifiche sotto il profilo delle modalità di impegno sia economico che organizzativo da parte dei Comuni;
- che i Comuni, in conseguenza del minor sostegno economico statale, al fine di realizzare sinergie tra pubblico e privato onde reperire le risorse necessarie, nonché di semplificare e snellire le connesse attività amministrative, si sono avvalsi in misura sempre maggiore di soggetti terzi quali organizzatori, in varia misura partecipati e/o controllati dai Comuni stessi;
- dell'esigenza di tener conto delle suddette nuove caratteristiche soggettive nell'individuare i beneficiari dell'accordo;
- che in considerazione di quanto rappresentato è interesse delle Parti aggiornare e rivedere alcune previsioni dell'accordo sopra citato;

**TUTTO QUANTO PREMESSO  
LE PARTI  
CONVENGONO QUANTO SEGUE**

**ARTICOLO 1**

**VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI**

Le premesse e l'allegato 1 fanno parte integrante del presente accordo.

**ARTICOLO 2**

**SFERA DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO**

Il presente accordo sostituisce integralmente il precedente accordo tra le stesse Parti menzionato in premessa.

Formano oggetto dell'accordo le utilizzazioni musicali del repertorio sociale amministrato dalla Divisione Musica della SIAE, che avvengono in occasione di eventi o manifestazioni organizzate:

- a) direttamente dai Comuni
- b) da soggetti terzi, costituiti senza scopo di lucro, direttamente controllati dal Comune stesso
- c) da soggetti terzi, costituiti a scopo di lucro, dei quali il Comune possiede il 100% del patrimonio
- d) da associazioni senza scopo di lucro che abbiano sottoscritto un'intesa contrattuale con il Comune, anche a carattere oneroso e/o con il contributo del Comune, purché risultino integrate le condizioni di cui all'articolo 4 lettera B punto 6 c)

I soggetti di cui alle lettere b) e c) d'ora in avanti saranno denominati Enti Terzi.

Gli eventi possono riguardare:

a) per le opere musicali in:

- spettacoli musicali veri e propri e festival di canzoni,
- concerti di musica classica, leggera, jazz
- spettacoli di danza e di balletto
- spettacoli di arte varia
- concerti di bande e majorettes e rassegne di gruppi folclorici
- corsi carnevaleschi e rievocazioni storiche
- spettacoli cinematografici
- trattenimenti danzanti all'aperto
- concertini all'aperto

Rientra nell'oggetto anche la diffusione di esecuzioni musicali nell'area della manifestazione, quando effettuata all'aperto, attraverso altoparlanti collegati ad un impianto centralizzato.

## ARTICOLO 3

### ESCLUSIONI

1. Sono escluse dal campo di applicazione dell'accordo le utilizzazioni di repertorio amministrato – ai sensi dell'articolo 6, commi 4, 5, e 6 dello statuto SIAE – dalle Sezioni:
  - a) DOR-Lirica (ad es opere teatrali, opere drammatico- musicali, opere liriche);
  - b) OLAF (ad es lettura e recitazione in pubblico di testi letterari).

## ARTICOLO 4

### CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI DIRITTI D'AUTORE

Per le manifestazioni con introiti o stanziamenti (dettagliati nella seguente lettera B) il Diritto d'Autore si determina applicando le aliquote proprie delle diverse tipologie di manifestazioni (lettera A) alle componenti della base di calcolo (lettera B), fatti salvi i "minimi di compenso" (lettera C).

Per le manifestazioni nelle quali non ricorra alcuno degli introiti o stanziamenti di cui alla lettera B, trovano applicazione i "compensi fissi" di cui alla seguente lettera E.

#### A) ALIQUOTE

- **10%** per spettacoli musicali veri e propri, festival di canzoni, concerti di musica classica, leggera, jazz; concerti di danza e balletti; concerti di bande e majorettes, rassegne di gruppi folcloristici; corsi carnevaleschi e rievocazioni storiche; trattenimenti danzanti; concertini;
- **4%** per spettacoli di arte varia
- **2,10%** per spettacoli cinematografici

#### B) BASE DI CALCOLO DEL DIRITTO D'AUTORE

La BASE DI CALCOLO per l'applicazione delle aliquote è complessivamente determinata in base alle seguenti componenti, con le modalità appresso specificate:

##### 1) Titoli di ingresso

- L'intero ammontare derivante dalla vendita dei biglietti di ingresso o, se previsti, degli abbonamenti, questi ultimi considerati pro quota ripartita fra gli spettacoli cui danno diritto di assistere;
- I biglietti o altri titoli che consentano l'ingresso gratuito (es biglietti omaggio) alla manifestazione sono analogamente assoggettati al Diritto d'Autore ed hanno quale base di calcolo quella del biglietto corrispondente alla stessa categoria di posti;
- 50% del valore dei biglietti comprensivi della somministrazione di alimenti o bevande o, in assenza del biglietto, del costo della somministrazione;

## 2) Diritti di prevendita

I diritti di prevendita dei biglietti di ingresso, unicamente nel caso in cui tale prevendita venga gestita direttamente dal Comune o dall'ente terzo organizzatore o Associazione e costituisca, quindi, un aumento del prezzo del biglietto d'ingresso

Ai fini del calcolo del Diritto d'Autore non si dovrà, invece, tenere conto degli introiti derivanti dalla prevendita gestita da terzi ove, però, il valore della prevendita non superi il 15% del prezzo del biglietto.

Qualora tale percentuale dovesse essere superata, la differenza sarà assoggettata al Diritto d'Autore con i criteri sopra detti.

## 3) Contributi, sovvenzioni, erogati a qualsiasi titolo da soggetti privati e sponsorizzazioni erogate da enti pubblici o soggetti privati

Gli introiti costituiti da proventi derivanti da contributi, sovvenzioni, erogati a qualsiasi titolo da privati e sponsorizzazioni erogate da enti pubblici o soggetti privati e destinati alla manifestazione o all'evento, abbattuti del 50%.

Per le erogazioni in beni o servizi si dovrà tenere conto del valore corrispondente del bene o servizio prestato.

L'abbattimento di cui sopra è a carattere forfettario, in ragione della possibile destinazione delle erogazioni stesse a spese per eventi/attività collaterali e varie non assoggettabili a Diritto d'Autore.

## 4) Proventi derivanti da diritti di ripresa televisiva e/o radiofonica

L'intero ammontare dei proventi conseguiti dall'organizzatore

## 5) Raccolta di oblazioni specifiche per la manifestazione

L'intero ammontare dei proventi conseguiti dall'organizzatore

## 6) Stanziamenti del Comune organizzatore

a) Lo stanziamento del Comune Organizzatore costituisce base di calcolo del diritto d'autore nella misura del 50%.

b) Ove gli stanziamenti costituiscano l'unica componente della base di calcolo, non vengono presi in considerazione gli importi degli stanziamenti riferiti alla manifestazione complessivamente non superiori a € 5.000,00 (cinquemila/00), purché ricorrano le seguenti condizioni:

- le presenze rilevate non siano superiori a 1.000
- non sia programmato l'intervento di artisti di comprovata notorietà

In tal caso troveranno applicazione i compensi fissi di cui alla tabella 3 dell'allegato 1.

c) Nel caso in cui il Comune, tramite atto deliberativo, affidi ad associazioni senza scopo di lucro, la realizzazione di spettacoli musicali e ricorrano le medesime condizioni di cui al punto b) di cui sopra, non si terrà conto del corrispettivo pattuito dal Comune, purché non superiore ai 5.000 (cinquemila/00) euro, e saranno applicati i compensi fissi di cui alla tabella 3 dell'allegato 1.

**7) Contributi, sovvenzioni a qualsiasi titolo da Enti pubblici**

I contributi e le sponsorizzazioni erogate a qualsiasi titolo da Enti pubblici concorrono a costituire la base di calcolo dei compensi secondo le condizioni e le modalità indicate nella successiva lettera D).

**C) MINIMI DI COMPENSO**

L'importo da corrispondere per diritto d'autore, determinato con l'applicazione dei suddetti criteri, non può comunque essere inferiore ai compensi minimi indicati nella tabella 1 di cui all'allegato 1.

**D) CONTRIBUTI, SOVVENZIONI EROGATI a qualsiasi titolo da Enti Pubblici**

Le parti concordano che, in via sperimentale e fino al 31/12/2018, i compensi per diritti d'autore da calcolarsi su contributi e sovvenzioni erogati a qualsiasi titolo da Enti Pubblici siano determinati applicando, per ciascun evento, i compensi indicati nella tabella 2 di cui all'allegato 1. I compensi di cui sopra dovranno essere corrisposti in aggiunta agli importi che risultino dovuti sulla base dei criteri di cui alle precedenti lettere A), B) e C).

In alternativa al sopra menzionato criterio, è data facoltà al Comune o all' Ente terzo organizzatore di presentare alla SIAE, all'atto della richiesta del permesso, idonea documentazione dalla quale risulti l'importo del contributo. In tal caso i compensi per diritti d'autore saranno calcolati applicando le aliquote indicate al punto A) sul 35% dell'importo del contributo.

L'abbattimento di cui sopra è a carattere forfettario, in ragione della possibile destinazione delle erogazioni stesse a spese per attività e/o eventi collaterali non assoggettabili a Diritto d'Autore

Dal trattamento sperimentale per i contributi e le sovvenzioni a qualsiasi titolo di Enti Pubblici sono esclusi gli eventi e le manifestazioni organizzate dai Comuni o dagli Enti terzi per le festività di Capodanno e del Carnevale per i quali il compenso per diritto d'autore sarà calcolato sul 35% dell'importo erogato.

**E) COMPENSI FISSI**

Qualora non ricorra alcuna delle tipologie di elementi indicati nella lettera B saranno applicati i compensi fissi indicati nella tabella 3 di cui all'allegato 1.

**ARTICOLO 5**

**DIFFUSIONI DI ESECUZIONI MUSICALI NELL'AREA DELLA MANIFESTAZIONE ALLESTITA ALL'APERTO**

Per la diffusione, nell'area allestita all'aperto, di esecuzioni musicali attraverso l'uso di altoparlanti collegati ad un impianto centralizzato, è dovuto un compenso forfettario pari al 2% del compenso fissato per la fascia tariffaria di appartenenza della manifestazione stessa.

## ARTICOLO 6

### PERMESSO SPETTACOLI E TRATTENIMENTI E PROGRAMMA MUSICALE

Il Comune o l'Ente che intenda organizzare le manifestazioni di cui al precedente articolo 1, deve preventivamente richiedere all'Ufficio territoriale della SIAE, competente per territorio:

- il rilascio del "Permesso Spettacoli e Trattenimenti", fornendo tutti i dati e gli elementi di valutazione utili per la corretta determinazione della misura dei compensi per Diritto d'Autore;
- la fornitura dei "programmi musicali" da consegnare e far compilare a cura del Direttore delle esecuzioni.

Il programma deve essere restituito dall'organizzatore all'Ufficio territoriale della SIAE, regolarmente ed integralmente compilato, entro il giorno successivo a quello delle esecuzioni.

L'omissione o l'aggiunta di composizioni musicali rispetto al programma effettivamente eseguito, comporta il pagamento da parte dell'organizzatore delle penali previste dal "Permesso Spettacoli e Trattenimenti".

## ARTICOLO 7

### SEMPLIFICAZIONI PROCEDURALI

La SIAE consentirà ai Comuni e agli Enti terzi l'accesso ai servizi on line dedicati agli Utilizzatori Professionali. L'accesso al portale, che verrà attivato dietro apposita richiesta, permetterà di svolgere tutti gli adempimenti relativi al permesso spettacoli e trattenimenti (utilizzo della funzione del portale denominata "Port-Up") - e la gestione del programma musicale on line (utilizzo della funzione del portale denominata "mioBordero").

## ARTICOLO 8

### REPERTORIO DI PUBBLICO DOMINIO

Nel caso di utilizzazione di opere di pubblico dominio ("ovvero per le musiche della tradizione popolare" di autore anonimo), l'organizzatore presenterà preventivamente alla SIAE apposita attestazione al riguardo. Per repertorio di pubblico dominio si intende il complesso delle opere non più soggette a tutela per il decorso del termine di 70 anni dalla morte dell'autore (o del coautore per le opere scritte in collaborazione) così come previsto dalla Legge 633/41 e successive modifiche ed integrazione.

Tali opere devono essere utilizzate in versione originale o con elaborazioni non tutelate.

L'utilizzazione di tali opere non è soggetta al pagamento dei compensi.

Nel caso di utilizzazione di repertorio misto (tutelato e di pubblico dominio) compensi minimi/fissi ed aggiuntivi sono articolati come segue:

- a) per utilizzo di musica tutelata fino al 39% della durata totale delle esecuzioni musicali nell'evento: 80% del compenso minimo /fisso di cui alle tabelle 1 - 2 e 3 dell'allegato 1.



- b) per utilizzo di musica tutelata fra il 40% e il 79% della durata totale delle esecuzioni musicali nell'evento: 90% del compenso minimo /fisso di cui alle tabelle 1 - 2 e 3 dell'allegato 1.
- c) per utilizzo di musica tutelata pari o superiore all'80% della durata totale delle esecuzioni musicali nell'evento: 100 del compenso minimo /fisso di cui alle tabelle 1 - 2 e 3 dell'allegato 1.

## **ARTICOLO 9**

### **COLLABORAZIONE SIAE/COMUNI ed Enti Terzi**

I Comuni e gli Enti terzi si impegnano a dichiarare alla SIAE, all'atto della richiesta del Permesso di cui al precedente art. 6, tutti gli elementi e gli importi necessari alla corretta quantificazione del compenso per diritti d'autore dovuti di cui alla lettere B e D dell'art. 4.

I Comuni e gli Enti terzi si impegnano altresì a fornire a richiesta della SIAE documentazione attestante gli importi comunque assegnati per la realizzazione di eventi o manifestazioni musicali ivi compresi quelli relativi agli eventi organizzati da soggetti diversi dal Comune o dall'Ente terzo.

La SIAE e l'ANCI si impegnano a collaborare al fine di individuare i termini e le modalità con le quali riconoscere agevolazioni tariffarie in manifestazioni e contesti dedicati alla promozione delle utilizzazioni di opere letterarie da parte del pubblico giovanile, tra le quali ad esempio i laboratori di lettura.

## **ARTICOLO 10**

### **DEPOSITO CAUZIONALE e Fideiussione**

Le Parti nel corso del presente accordo valuteranno l'opportunità di sostituire il deposito cauzionale previsto dal Permesso Spettacoli e Trattenimenti da specifica fideiussione o garanzia collettiva prestata dall'ANCI in favore dei propri aderenti. In caso di valutazione favorevole, le Parti stipuleranno apposito accordo integrativo.

## **ARTICOLO 11**

### **INADEMPIENZE**

L'inadempienza dei Comuni ad una qualsiasi delle norme contenute nel presente accordo e nel "Permesso Spettacoli e Trattenimenti" rilasciato dalla SIAE comporta, oltre al pagamento delle penali previste dal Permesso Generale, anche la perdita del diritto alla riduzione di cui all'art. 12.

## **ARTICOLO 12**

### **ISCRIZIONI ANCI E RIDUZIONI**

In ragione della collaborazione e delle attività di informazione e promozione volta all'utilizzo della funzione del portale denominata "mioBordero", sulla misura dei compensi FISSI previsti dall'art. 4, tab.3 del presente accordo, verrà applicata una riduzione del 15%. La riduzione non è cumulabile - se non per differenza - con altre riduzioni già applicate per appartenenza ad associazione di categoria convenzionata con la SIAE. A tal fine l'ANCI si impegna a fornire annualmente e ad aggiornare con tempestività l'elenco dei soggetti di cui all'art. 2 lettere a), b), c).



## ARTICOLO 13

### AGGIORNAMENTO DELLA MISURA DEI COMPENSI

La misura dei compensi di cui all'art.4 tabelle: 1,2,3 e 4 e dell'art 5 del presente accordo è quella prevista per l'anno 2016 ed è soggetta ad aggiornamenti annuali in base agli incrementi registrati dall'indice ISTAT "dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati" riferiti al mese di settembre dell'anno precedente.

La SIAE, al fine di mantenere il necessario equilibrio nel sistema tariffario generale, si riserva eventualmente di considerare, ai fini della rivalutazione di cui sopra, i pregressi punti ISTAT maturati e non conteggiati alla data di sottoscrizione del presente accordo, che ammontano a 3,9% per le esecuzioni effettuate nell'ambito di manifestazioni musicali.

## ARTICOLO 14

### COMITATO PARITETICO

Ogni controversia che dovesse sorgere in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente accordo deve essere sottoposta, prima di qualsiasi altra azione, alle valutazioni ed alle conseguenti determinazioni di un Comitato Paritetico, nominato di comune accordo tra le parti. Il Comitato Paritetico avrà anche il compito di monitorare e valutare l'applicazione del criterio di determinazione dei compensi sui contributi pubblici di cui al precedente punto D) dell'art. 4.

## ARTICOLO 15

### DURATA

Il presente accordo si riterrà valido dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2018. E' escluso il rinnovo tacito.

Il presente accordo potrà essere rinnovato previo nuovo accordo scritto tra le parti.

Roma 6. IX. 2016

**S.I.A.E.**  
**Società Italiana degli Autori ed Editori**

**Il Presidente**  
**Dott. Filippo Nicola Sugar**



**A.N.C.I.**  
**Associazione Nazionale Comuni d'Italia**

**Il Presidente**  
**On. Piero Franco Rodolfo Fassino**

